



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 05 - 18 LUGLIO 2024

Riunione del 15 Luglio 2024

88.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- Sig.ra **ROSSET Irene**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare incardinato a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 103/23-24 pervenuto il giorno 07 Maggio 2024 per il seguente capo di incolpazione:

“Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., occultamente manomesso le date di svolgimento di almeno due delle gare fissate in calendario per come indette dal CT FIPAV di Pordenone, precisamente la n. 41 del Campionato di Prima Divisione e la n. 343 del Campionato U/16, accedendo illecitamente alla piattaforma federale mediante l'utilizzo delle credenziali di Furlan Gianni, all'insaputa di questi, delle quali continuava ad avere la disponibilità in ragione del suo trascorso incarico istituzionale.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e D dell'art. 102 Reg. Giur.”

Alla prima udienza del 3 Luglio 2024 risultavano collegati il procuratore federale Avv.

Giorgio Guarnaschelli e l'incolpata assistita dall'Avv. Laura Fagotto.





Il Tribunale ritenendo necessario approfondire l'istruttoria rinviava il procedimento all'udienza del 15 Luglio 2024 convocando in qualità di testimone il sig. Gianni Furlan.

Il 15 Luglio risultavano collegati sia il procuratore federale che la sig.ra Irene Rosset assistita dall'Avv. Laura Fagotto nonché il testimone Gianni Furlan che rispondeva alle domande poste dal Presidente.

All'esito dell'istruttoria il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell'incolpata con la sanzione della sospensione.

La difesa si riportava alla memoria già depositata chiedendo il non luogo a procedere ed in estremo subordine l'applicazione di una sanzione mite.

Terminata la discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento ha avuto inizio con un esposto del Presidente del comitato territoriale di Pordenone con il quale si chiedeva l'apertura di un procedimento a carico della sig.ra Irene Rosset per aver la stessa manomesso il sistema informatico della federazione modificando arbitrariamente le date di due incontri e ciò dopo che la stessa aveva cessato la carica nell'ambito del consiglio territoriale.

Il Presidente precisava che in data 22 gennaio 2024 era stata comunicata la modifica dei componenti il Comitato territoriale ufficiali di gara, che vedeva esclusa la sig.ra Rosset Irene; poteva poi accertare il Presidente che le date di due gare nel mese di febbraio 2024 erano state spostate senza che i sodalizi lo avessero chiesto.

Venivano quindi effettuate indagini con richiesta al programmatore del portale federvolley e, per quanto contenuto nell'esposto, risultava che le modifiche erano state compiute con la user name ***** che seppur di titolarità del sig. Gianni Furlan era riferibile alla



sig.ra Rosset per un complesso accertamento degli indirizzi IP. Si riferiva poi nell'esposto che la sig.ra Rosset in un incontro con il Presidente del Comitato territoriale teso a chiarire l'accaduto, aveva confessato di essere stata lei ad effettuare le manomissioni e di averlo fatto per essersi risentita per la sua estromissione.

Il Presidente del comitato, a richiesta di chiarimenti della procura nel corso dell'istruttoria, inviava una dichiarazione con la quale sostanzialmente confermava tutto quanto contenuto nell'esposto.

La difesa dell'incolpata contestava quanto contenuto nell'esposto; rilevava come il riscontro tecnico effettuato dal Presidente non fosse attendibile per alcune incongruenze contenute nella stringata mail di risposta e comunque negava che la sig.ra Rosset avesse ammesso la propria responsabilità.

Il Tribunale non ritenendo sufficiente quanto contenuto nel verbale della testimonianza resa dal Furlan nel corso dell'istruttoria, convocava lo stesso per l'udienza del 15 Luglio 2024.

Il tesserato nel rispondere alle domande affermava di aver provveduto a cambiare le password di accesso per la figura arbitro già il giorno 21 gennaio 2024, mentre il 22 gennaio 2024, la mattina, aveva cambiato quelle del codice associato alla sua username per l'accesso al portale federvolley, per la funzione di vice commissario.

Il testimone affermava poi che anche precedentemente al 22 gennaio 2024, il portale federvolley aveva avuto problemi, anche se non ricordava che tali anomalie avessero riguardato spostamenti di gare.

Nel corso dell'udienza la sig.ra Rosset rispondeva alle domande del presidente affermando che, ad esclusione delle credenziali da arbitro, le altre erano state revocate e ciò lo aveva potuto accertare già dal 23 gennaio 2024. Sulla circostanza relativa all'ammissione dei fatti precisava di non aver mai ammesso le proprie responsabilità con il Presidente, ma di aver



solo detto che se i tabulati indicavano una sua responsabilità non poteva contestarli perché non li aveva visti.

L'esito dell'istruttoria e la documentazione in atti pone alcuni elementi di valutazione che vanno compiutamente esaminati ai fini del giudizio.

Non si può dubitare su quanto affermato nell'esposto dal Presidente del comitato territoriale circa la sua percezione di ammissione di colpa della sig.ra Rosset resa nel corso di un incontro avvenuto a distanza di una settimana dagli accadimenti. Il fatto è fra l'altro confermato dalla sig.ra Rosset nelle dichiarazioni rese in udienza dinanzi a questo Tribunale. La precisazione resa dall'incolpata sul senso di quanto dichiarato deve comunque essere valutata perché, pur confermando la percezione del presidente, ne va a sminuire la portata confessoria.

Ritiene poi questo Tribunale che le risultanze del tecnico del portale federvolley contenute in una stringata e non molto comprensibile "relazione" non possano essere ritenute prova certa dei fatti atteso che il sig. Furlan, proprietario delle chiavi di accesso che si presume siano state fraudolentemente utilizzate, ha confermato di non aver potuto più accedere lui stesso al portale essendo scadute le precedenti credenziali e di averle quindi modificate già la mattina del 22 Gennaio 2024, senza comunicarle alla sig.ra Rosset; per quanto riferito dal testimone risulta pertanto impossibile che la sig.ra Rosset la sera del 22 gennaio 2024- come riferito dal tecnico del portale federvolley- abbia potuto accedere con i riferimenti del sig. Furlan. Appare poi credibile che la stessa Rosset non potesse più entrare nel portale federvolley poiché gli accessi gli erano stati preclusi, come accaduto anche al teste Furlan. È evidente che per raggiungere il convincimento della responsabilità dell'incolpata non possa essere sufficiente la richiamata comunicazione a mezzo mail del responsabile portale federvolley poiché poco comprensibile se non ad un esperto tecnico e comunque contestata



con la perizia depositata dalla difesa. Il convincimento si sarebbe raggiunto con una consulenza tecnica che non risulta presente nel fascicolo istruttorio ma che è difficilmente praticabile in un processo sportivo.

Richiamando quindi un principio reso anche dalle Sezioni unite del collegio di garanzia del Coni, non può ritenersi sufficiente la semplice probabilità che il fatto possa essere accaduto; pertanto nella fattispecie in esame non vi è prova certa sulla responsabilità dell'incolpata per i fatti alla stessa addebitati

PQM

Dichiara non luogo a sanzione nei confronti della sig.ra Irene Rosset

Roma, 16 Luglio 2024

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 Luglio 2024

